

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2013, n. 28-5825

Art. 18, della Legge 157/1992 e art. 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014 e delle relative istruzioni operative.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dall'art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);
- il Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 - quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopra citato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata;
- la legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 18 ai sensi del quale "le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria";

visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

”1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”;

considerato che, ai sensi del citato art. 18 della legge 157/1992, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a) le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) le giornate e orari di caccia;
- c) il carniere giornaliero e stagionale;
- d) l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

ritenuto, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, di:

– autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, esclusivamente sulla base di piani numerici predisposti sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

– ridurre, anche per la stagione venatoria 2013/2014, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre comune ed anticipare al 1° dicembre la chiusura dell'attività venatoria a tale specie, in luogo del 31 dicembre come consentito dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 157/1992;

considerato altresì che l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto delle sopra richiamate linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della citata legge regionale 4.5.2012 n. 5, con nota

n. 8418/DB1111 del 23.4.2013 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2013/2014, l'ISPRA;

vista la nota n. 0017306/T A11 del 24.4.2013 con la quale il suddetto Istituto ha espresso il proprio parere in merito evidenziando che “per diverse specie i periodi di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili”. In particolare l'Istituto ha espresso parere sfavorevole riguardo ai seguenti aspetti:

- chiusura della caccia alla Pernice rossa ed alla starna il 29 dicembre anziché il 30 novembre;
- chiusura della caccia al Germano reale, Alzavola, Fischione, Folaga e Gallinella d'acqua il 26 gennaio anziché il 20 gennaio;
- chiusura della caccia al Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena il 19 gennaio anziché il 9 gennaio;
- caccia al Fagiano durante il mese di dicembre negli ATC in assenza delle condizioni indicate per ciò che concerne lo status locale delle popolazioni e la predisposizione di piani di prelievo;
- quattro giornate di caccia alla Tortora anziché tre giornate durante il mese di settembre;

considerato, inoltre che l'Istituto, per la specie Silvilago (o minilepre), ha evidenziato che “la particolare condizione della specie in Piemonte, ove risulta ampiamente diffusa, determina la necessità di affiancare al prelievo venatorio estesi piani di eradicazione”. L'Istituto ha altresì espresso rilievi in ordine all'inizio dell'attività di addestramento cani al 15 agosto ritenendo che “una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)”;

tenuto conto che, con il predetto parere, l'ISPRA ha formulato altresì ulteriori considerazioni rispetto ad altri aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria quali gli adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA e la tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria, precisando, tuttavia, con successiva nota prot. n. 0018496/T A11 del 6.5.2013 che tali considerazioni “sono da considerare suggerimenti che l'Istituto ha ritenuto di porre all'attenzione della Regione ma non costituiscono parti integranti e sostanziali dello stesso parere nell'ambito dell'applicazione dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992”;

ritenuto, alla luce delle considerazioni esposte dall'ISPRA, di accogliere parzialmente detto parere, in ordine ai seguenti aspetti:

- chiusura della caccia alla Pernice rossa ed alla Starna il 30 novembre;
- tre giornate di caccia alla Tortora durante il mese di settembre;

ritenuto, inoltre di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura della caccia alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 2 della l. 157/92 per quelle specie consentite dal documento “Key Concepts”;

considerato che con nota n. 9533/DB1111 del 10.5.2013 è stato richiesto all'ISPRA un ulteriore parere rispetto ai seguenti aspetti:

- apertura della caccia al 29 settembre per le specie Germano reale, Alzavola, Fischione, Gallinella d'acqua e Folaga;
- chiusura della caccia al Fagiano al 15 dicembre;

- chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio e Tordo sassello al 12 gennaio;

viste le ulteriori osservazioni formulate dall'ISPRA con nota n. 0020230/T-A11 del 15.5.2013, ad integrazione del proprio precedente parere con le quali l'Istituto ha espresso parere sfavorevole solo rispetto ai seguenti aspetti:

- chiusura della caccia alle specie Tordo bottaccio e Tordo sassello al 12 gennaio anziché al 9 di tale mese;

ritenuto, pertanto, con riferimento a tutte le altre osservazioni sfavorevoli espresse dall'ISPRA con i predetti pareri, di contro dedurre alle medesime così come riportato nell'allegata relazione da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato C);

ritenuto inoltre opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2013/2014, istruzioni operative supplementari relative all'utilizzo del tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, all'addestramento ed allenamento dei cani ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria nonché a disposizioni particolari per l'esercizio dell'attività venatoria nelle ZSC, nelle ZPS e nelle aree contigue ad aree protette;

tenuto altresì conto che l'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale è vietata fino alla conclusione delle procedure previste dalla Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009, i cui esiti verranno recepiti con successivi specifici provvedimenti delle strutture competenti;

considerato altresì che, dal combinato disposto dell'articolo 18 comma 2 della legge 157/92 e dell'art. 11, quaterdecies, comma 5, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 le regioni possono autorizzare le modifiche dei periodi dell'attività venatoria per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali e regolamentare, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, il prelievo di selezione degli ungulati, appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

ritenuto, pertanto, di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle modifiche in questione;

tenuto conto, infine, che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvate con i relativi provvedimenti autorizzativi e che, analogamente, si provvederà all'approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportati negli allegati A) e B), parte integrante del presente provvedimento:

- il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2013/2014;
- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni in premessa illustrate:

- di approvare, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2013/2014 così come riportato nell'allegato A);
- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell'allegato B);
- di approvare le controdeduzioni a quanto osservato dall'ISPRA, riportate nell'allegato C);
- di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio relative alla stagione 2013/2014.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

La Giunta regionale
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l'art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Visto l'art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
Vista la D.G.R. n. 00-000 del 00.0.2013
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2013/2014

L'esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) nelle giornate del 1, 7 e 8 settembre, su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V, esclusivamente da appostamento temporaneo:

tortora;

b) nelle giornate del 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22 settembre, su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura:

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

c) - dal 29 settembre al 1° dicembre:

lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;

d) - dal 29 settembre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa, starna;

e) - dal 29 settembre al 15 dicembre:

fagiano;

f) - dal 29 settembre al 30 ottobre:

quaglia, tortora;

g) - dal 29 settembre al 26 gennaio:

germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, folaga, fischione;

h) - dal 2 ottobre al 29 dicembre:

beccaccia, beccaccino, allodola;

i) - dal 2 ottobre al 26 gennaio:

colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

l) - dal 2 ottobre al 12 gennaio:

tordo bottaccio, tordo sassello;

m) - dal 2 ottobre al 19 gennaio:

cesena;

n) - dal 29 settembre al 26 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

volpe;

o) - dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;

p) - in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:

capriolo, cervo, mufone, camoscio, daino, cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1 agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1 settembre - 15 dicembre

Mufлоне

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1 novembre - 30 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1 settembre - 15 dicembre

Cervo

Classe	Periodo
Femmina e Cl. 0	15 ottobre - 31 dicembre *
Maschio	15 ottobre - 31 dicembre * (1-14 ottobre secondo regolamento**)

NOTA:

* nei distretti di bassa valle il prelievo è consentito fino al 31 gennaio.

** dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l'assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1 giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC*	1 gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1 giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

* Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Daino

Classe	Periodo
Maschio CL I	1 settembre - 30 settembre
Maschio 2 o più anni Yearling maschio	1 novembre - 31 dicembre
Tutte	1 gennaio - 15 marzo

Nota: Nelle AFV e AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:

cervo: dal 1° settembre al 31 gennaio,

daino: dal 1° settembre al 15 marzo,

mufone: dal 1° agosto al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
ST - RO - Maschi	1 giugno - 30 gennaio
Tutte	1 ottobre - 30 gennaio

q) – dal 29 settembre al 29 dicembre o dal 2 novembre al 29 gennaio, anche in forma non selettiva: cinghiale.

1.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 30 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano negli istituti privati della caccia.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera e), fino al 30 gennaio, anche con l'ausilio dei cani.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- dieci capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce e cinque tortore.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: venti capi annuali, con il limite di quattro capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) minilepre, coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce e venti tortore.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della l. 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1:

A) negli ATC:

- a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;
- c) il prelievo delle specie migratorie, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, a scelta del cacciatore.

B) nei CA:

- a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata:

- a) l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3.3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

3.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

3.5. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,40 alle ore 21,00;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 5,00 alle ore 21,30;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,30;
- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

- a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- b) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
- c) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;

- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5 del Calendario venatorio;

- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;

- senza il possesso del tesserino venatorio;

- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e, anche in pianura se il prelievo è selettivo, a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'utilizzo dei cani, esclusivamente finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

nei C.A.:

- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio alle specie ornitiche e ai leporidi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3. L'addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V. può essere effettuato a partire dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 29 dicembre.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio 2013/2014 si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

4.3. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura, fatta eccezione per il prelievo selettivo o dagli appostamenti di cui al punto 4.6..

4.4. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.5. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.6. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.).

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli A.T.C. e dai C.A. ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012.

L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto (http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm; http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm; http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm).

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

7.1. L'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale è vietata fino alla conclusione delle procedure previste dalla Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009, effettuata sito per sito, i cui esiti verranno recepiti con successivi specifici provvedimenti delle Strutture competenti.

7.2. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di

protezione speciale (ZPS)”) pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:

- a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone di cui all'allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 (“Disposizioni sull'attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007”), di seguito elencate:

IT1110020	Lago di Viverone
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie Verellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028	Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino ⁽¹⁾

⁽¹⁾ esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all'indirizzo <http://www.parcodelpo-vcal.it/>.

c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 (“Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica fauna alpina”);

e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

h) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l'ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

7.3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 7.2. si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito “Caccia, Pesca ed acquacoltura” all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CALENDARIO VENATORIO PER LA
STAGIONE 2013/2014**

1) STAGIONE VENATORIA

La stagione venatoria inizia il 1° Settembre 2013, in pre-apertura ed il 29 settembre per le specie non soggette a pre-apertura. La stagione venatoria termina il 30 gennaio 2014.

La scelta di consentire il prelievo venatorio a partire dal 29 settembre è motivata dall'opportunità di adeguare gradualmente le consuetudini e le tradizioni venatorie del Piemonte, in cui da decenni l'apertura generale della caccia è stabilita alla terza domenica di settembre, ad un moderno e consapevole prelievo venatorio effettuato su basi scientifiche nonché dalla necessità di non compromettere l'indotto economico che scaturisce dall'attività venatoria a fronte delle già gravi e persistenti difficoltà economiche che connotano l'economia regionale.

Nell'adottare tale soluzione si è tenuto conto del significativo e costante decremento del numero dei cacciatori nell'ultimo decennio ed in particolare nella scorsa stagione venatoria (vedi tabella 1).

Conseguentemente risulta notevolmente ridimensionata la percentuale dei cacciatori ammessi rispetto al numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC o CA (vedi tabella 2).

TABELLA 1)

ATC/CA	2008/2009			2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	RES.	FOR.	TOT.	RES.	FOR.	TOT.	RES.	FOR.	TOT.	RES.	FOR.	TOT.	RES.	FOR.	TOT.
ATCAL1	1.128	272	1.400	1.116	271	1.387	1091	256	1347	1010	253	1263	947	204	1151
ATCAL2	2.216	204	2.420	2.180	201	2.381	2076	210	2286	1884	264	2148	1693	114	1807
ATCAL3	2.209	278	2.487	2.186	276	2.462	2150	266	2416	2102	269	2371	2024	217	2241
ATCAL4	1.766	462	2.228	1.725	456	2.181	1650	382	2032	1649	350	1999	1574	298	1872
ATCAT1	1.264	508	1.772	1.256	503	1.759	1175	460	1635	1134	408	1542	1040	196	1236
ATCAT2	897	221	1.118	896	218	1.114	877	238	1115	834	243	1077	799	165	964
ATCBI1	691	194	885	682	192	874	677	188	865	645	167	812	605	0	605
ATCCN1	664	325	989	655	321	976	653	262	915	638	246	884	629	157	786
ATCCN2	496	103	599	495	99	594	463	78	541	441	72	513	404	41	445
ATCCN3	672	129	801	667	128	795	634	120	754	608	105	713	557	1	558
ATCCN4	613	112	725	612	111	723	604	109	713	587	102	689	590	79	669
ATCCN5	631	208	839	623	206	829	617	214	831	616	204	820	606	163	769
ATCNO1	1.356	214	1.570	1.352	213	1.565	1283	204	1487	1218	202	1420	1125	139	1264
ATCNO2	1.156	222	1.378	1.150	220	1.370	1096	219	1315	1070	211	1281	1004	169	1173
ATCTO1	1.252	264	1.516	1.243	261	1.504	1266	254	1520	1233	0	1233	1118	0	1118
ATCTO2	1.003	76	1.079	995	72	1.067	854	46	900	708	240	948	667	18	685
ATCTO3	831	23	854	825	22	847	784	29	813	760	24	784	601	11	612
ATCTO4	457	11	468	454	10	464	412	7	419	409	15	424	413	4	417
ATCTO5	569	31	600	568	30	598	539	20	559	522	7	529	529	10	539
ATCVC1	683	441	1.124	672	438	1.110	614	590	1204	590	482	1072	506	154	660
ATCVC2	606	250	856	599	247	846	595	247	842	553	233	786	537	0	537
CABI1	287	14	301	286	13	299	265	12	277	255	11	266	248	0	248
CACN1	355	15	370	354	14	368	348	14	362	338	12	350	321	0	321
CACN2	386	30	416	385	29	414	372	30	402	351	33	384	340	1	341
CACN3	506	49	555	504	48	552	462	51	513	452	47	499	421	0	421
CACN4	360	32	392	357	31	388	329	35	364	321	37	358	296	5	301
CACN5	277	39	316	275	38	313	271	35	306	266	29	295	259	0	259
CACN6	534	28	562	532	27	559	516	30	546	496	24	520	471	24	495
CACN7	273	24	297	272	23	295	271	26	297	271	26	297	254	28	282
CATO1	691	60	751	684	59	743	669	59	728	626	52	678	608	51	659
CATO2	640	45	685	639	42	681	622	43	665	593	43	636	578	3	581
CATO3	676	3	679	675	2	677	651	2	653	657	3	660	659	1	660
CATO4	488	22	510	487	18	505	488	19	507	481	17	498	466	0	466
CATO5	490	19	509	489	18	507	480	18	498	460	19	479	452	0	452
CAVC1	598	42	640	591	40	631	600	46	646	583	49	632	562	48	610
CAVCO1	573	30	603	571	29	600	573	29	602	559	29	588	543	26	569
CAVCO2	353	48	401	350	47	397	319	49	368	293	47	340	281	0	281
CAVCO3	656	63	719	654	62	716	640	61	701	627	62	689	581	2	583
	29.303	5111	34.414	29.056	5035	34.091	27986	4958	32944	26840	4637	31477	25308	2329	27637

TABELLA 2)

ATC/CA	SUPERFICIE VENABILE	CACCIATORI AMMISSIBILI	CACCIATORI AMMESSI	PERCENTUALE AMMESSI
ATCAL1	48583	2556	1151	45%
ATCAL2	53149	2796	1807	65%
ATCAL3	61288	3224	2241	70%
ATCAL4	64049	3369	1872	56%
ATCAT1	54219	2852	1236	43%
ATCAT2	38665	2033	964	47%
ATCBI1	37336	1964	605	31%
ATCCN1	72355	3805	786	21%
ATCCN2	53215	2799	445	16%
ATCCN3	25048	1318	558	42%
ATCCN4	21344	1124	669	60%
ATCCN5	39685	2088	769	37%
ATCNO1	40541	2133	1264	59%
ATCNO2	41847	2201	1173	53%
ATCTO1	49383	2598	1118	43%
ATCTO2	44183	2323	685	29%
ATCTO3	47597	2504	612	24%
ATCTO4	27634	1454	417	29%
ATCTO5	30831	1622	539	33%
ATCVC1	33833	1972	660	33%
ATCVC2	47564	2317	537	23%
CABI1	22792	461	248	54%
CACN1	31552	639	321	50%
CACN2	34967	707	341	48%
CACN3	59712	1207	421	35%
CACN4	38597	780	301	39%
CACN5	35384	715	259	36%
CACN6	39586	800	495	62%
CACN7	28636	579	282	49%
CATO1	60097	1214	659	54%
CATO2	45523	920	581	63%
CATO3	44067	890	660	74%
CATO4	58719	1186	466	39%
CATO5	48326	976	452	46%
CAVC1	52348	1058	610	58%
CAVCO1	41770	844	569	67%
CAVCO2	48613	982	281	29%
CAVCO3	61026	1233	583	47%
TOTALE	1684064	64243	27637	43%

Si deve inoltre rimarcare che il territorio venabile piemontese è fortemente ridotto dalla presenza di numerosi istituti di protezione della fauna a divieto di caccia, come risulta dalla tabella 3). Inoltre risultano presenti sul territorio regionale aree ad attività venatoria regolamentata e limitata quali Aree contigue, realizzate ai sensi della l.r. n 19 del 29.6.2009 (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”), SIC e ZPS in

cui l'esercizio venatorio è soggetto alle limitazioni di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, nonché assoggettata alle procedure previste dalla Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009, effettuata sito per sito (tabella 4).

TABELLA 3)

PROVINCE	SUPERFICIE TERRITORIALE	AREE PROTETTE	ZONE NATURALI DI SALVA GUARDIA (ZS)	ISTITUTI FAUNISTICI PROVINCIALI
AL	355.882,70	13.470,67	2.893,85	58.038
AT	151.019,25	1.283,07	0	30.265,22
BI	91.328,39	4.430,13	0	5.977,87
CN	689.493,60	39.674,64	4.702,00	56.267,47
NO	134.028,35	10.883,45	0	8.633,50
TO	682.700,10	72.402,82	2.992,21	68.181,45
VCO	226.090,90	31.778,30	0	10.912
VC	208.163,57	11.935,55	0	32.954,20
FUORI REGIONE	0	0	0	0
TOT	2.538.706,91	185.858,63	10588,06	271.230,00

TABELLA 4)

PROVINCE	SUPERFICIE TERRITORIALE	AREE CONTIGUE	SIC (SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA)	ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)
AL	355.882,70	0	28.229,24	24.474,45
AT	151.019,25	0	3.668,81	50,92
BI	91.328,39	275,92	15.325,00	563,72
CN	689.493,60	10.576,23	69.191,55	99.111,36
NO	134.028,35	0	10.849,73	8.386,99
TO	682.700,10	11.237,03	103.976,35	59.550,83
VCO	226.090,90	2.179,02	34.762,25	86.835,71
VC	208.163,57	13.462,15	15.681,72	28.850,40
FUORI REGIONE	0	0	0,03	0
TOT	2.538.706,91	37.730,35	281.685,03	307.803,57

Agli istituti anzidetti, sia a protezione totale che caratterizzati da un esercizio venatorio limitato e regolamentato, si affiancano Aree a caccia specifica (ACS) in cui l'attività venatoria è vietata per determinate specie che si vogliono tutelare ed incrementare. Le ACS presenti nella stagione 2012/2013 sono riportate nella tabella 5).

TABELLA 5)

PROV	ATC	n. ACS	ATC tot sup	Tot sup. territoriale	percentuale	Dati fauna protetta
	ATCAL2	1	5.917			Starna
AL		1	5.917	355.882,68	1,66	Starna
	ATCCN1	4	1.631			Fagiano
	ATCCN2	5	2.249			Fagiano , pernice rossa e starna
	ATCCN3	21	3.083			Fagiano , pernice rossa e starna
	ATCCN4	22	11.408			Fagiano , pernice rossa e starna
	ATCCN5	38	7.577			
CN		90	25.948	689.493,63	3,76	Fagiano , pernice rossa e starna
	ATCTO1	1	82			Fagiano
	ATCTO3	2	1.765			Fagiano e starna
TO		3	1.847	682.700,14	0,27	Fagiano e starna
	<i>TOTALE</i>	<i>94</i>	<i>33.712</i>	<i>2.538.706,91</i>	<i>1,33</i>	
PROV	CA	n. ACS	CA tot sup	Tot sup. territoriale	percentuale	Dati fauna protetta
	CACN1	1	2.782			Starna
	CACN2	13	2.838			Fagiano e starna
	CACN4	2	671			Starna
	CACN5	4	662			
	CACN6	12	3.820			Fagiano e starna
CN		32	10.773	689.493,63	1,56	Fagiano e starna
	CATO1	8	1.430			
	CATO2	5	2.686			
	CATO3	3	819			
	CATO4	2	1.476			
TO		10	6.411	682.700,14	0,94	
	CAVCO1	3	1.376			
	CAVCO2	6	5.128			
	CAVCO3	10	6.288			
VCO		19	12.792	226.090,90	5,66	
	<i>TOTALE</i>	<i>61</i>	<i>29.976</i>	<i>2.538.706,91</i>	<i>1,18</i>	
PROV		n. ACS	PROV tot sup	Tot sup. territoriale	percentuale	Dati fauna protetta
AL		1	5.917	355.882,68	1,66	Starna
CN		122	36.721	689.493,63	5,33	Fagiano , pernice rossa e starna
TO		13	8.258	682.700,14	1,21	Fagiano e starna

VCO	19	12.792	226.090,90	5,66	
TOT	155	63.688	2.538.706,91	2,51	Fagiano, pernice rossa e starna

3) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

Nel predisporre il calendario venatorio 2013/2014 si è tenuto in debito conto quanto indicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella sua "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" trasmessa con nota n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010.

Tuttavia, la "Guida" in questione, talvolta, riporta considerazioni che paiono contraddittorie e che lasciano, di fatto, margini di discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti di disciplina dell'esercizio venatorio da parte dei soggetti competenti.

L'Istituto, infatti, nel far riferimento ai risultati conseguiti dal Comitato scientifico ORNIS istituito dalla Commissione Europea per stabilire specie per specie e paese per paese le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale, riferisce che detti risultati sono stati recepiti da documenti adottati dalla predetta Commissione che pur non rappresentando strumenti con valore giuridico sono "utili riferimenti dal punto di vista tecnico".

Ciò premesso l'ISPRA sostiene:

per il Fischione: "un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide. Pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio";

per l'Alzavola: "un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide. Pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

per la Gallinella d'acqua: "un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide. Pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio";

per la Folaga: "un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide. Pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

per il Tordo bottaccio: "un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia l'ISPRA

considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”;

per il Tordo sassello: “le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto anche per il tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”;

per la Cesena: “un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”.

Premesso che nell'individuare le specie oggetto di prelievo si è fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 157/1992 in materia di specie cacciabili. Si sono individuate, tra le 58 specie indicate dalla norma nazionale, 35 presenti in Piemonte ed il cui status, rilevato dalla “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, risulta compatibile con il prelievo venatorio, anche in forma numerica o con carni limitati.

A tal fine sono stati esaminati i dati desunti dai tesserini venatori utilizzati dai cacciatori nella stagione 2011/2012, riportati nella tabella 6).

Il risultato che ne è conseguito è una stima sufficientemente attendibile cui è possibile far riferimento per valutare la natura del prelievo venatorio esercitato in Piemonte e lo status delle specie che ne sono oggetto.

La rilevazione non ha interessato il prelievo selettivo degli ungulati, (compreso il cinghiale, laddove attuato). Di seguito si riporta il rapporto cacciatore/prelevato relativo al prelievo effettuato sulle specie cacciabili in Piemonte (tabella 6).

TABELLA 6)

cacciatori ammessi stagione 2011/2012	allodola	Alzavola	beccaccia	beccaccino	cesena	cinghiale	colombaccio	Cornacchia nera	cornacchia grigia	fagiano	Gallinella d'acqua	gazza	germano reale	ghiandaia	lepre	minilepre	quaglia	starna	pernice rossa	tordo bottaccio.	tordo sassello	tortora	volpe
27637	0,0099	0,0067	0,1577	0,0124	0,0590	0,3295	0,0990	0,0108	0,0262	0,3755	0,0044	0,0079	0,1250	0,0077	0,1629	0,2682	0,0578	0,0054	0,0000	0,0641	0,0268	0,0060	0,0167

In particolare, inoltre, per le specie di seguito indicate ed individuate nel calendario venatorio 2013/2014, sono state fatte le seguenti considerazioni:

specie migratorie

Occorre premettere che per le specie migratorie lo stesso ISPRA suggerisce la possibilità di avvalersi di una “decade di sovrapposizione”, nel rispetto dei tempi di prelievo stabiliti dall'art. 18 della legge 157/1992, in ragione delle possibili fluttuazioni del periodo di migrazione conseguenti alle condizioni climatiche e meteorologiche del paese di partenza o di passaggio della migrazione. La migrazione, inoltre, ha un andamento diversificato

negli anni in quanto risulta condizionata dalla situazione delle diverse popolazioni nei paesi di origine e dell'andamento ambientale stagionale.

Ciò stante il fenomeno migratorio può aver luogo in tempi diversi, svolgersi in periodi più o meno lunghi, esser più o meno ampio come consistenza di individui, interessare rotte diverse, essere anticipato o ritardato. In relazione a tali e tante variabili ed in piena sintonia con quanto sostenuto dall'ISPRA in ordine al ricorso alle “*decadi di sovrapposizione*”, si ritiene che la chiusura della caccia al 26 gennaio anziché al 20 come previsto dall'ISPRA (una differenza di sole 3 giornate di caccia) per la specie Germano reale, Gallinella d'acqua, Alzavola, Folaga e Fischione nonché la chiusura prevista al 12 gennaio anziché al 9 (una differenza di 2 giornate di caccia) per le specie Tordo bottaccio e Tordo sassello e al 19 gennaio anziché al 9 (una differenza di 3 giornate di caccia) per la specie Cesena, non possa influire assolutamente sulla dinamica delle popolazioni interessate.

Si evidenzia ancora che in relazione alla orografia del territorio piemontese (ampio sviluppo dell'arco alpino) il prelievo venatorio delle specie migratorie può avvenire solo su una minima parte del territorio regionale vista anche la capillare distribuzione di aree a divieto di caccia (aree protette nazionali regionali, e istituti di protezione provinciali), già evidenziata in precedenza, che risultano distribuite in maniera molto articolata sul territorio ed individuate prevalentemente lungo le rotte di migrazione. Numerosi sono inoltre i SIC e le ZPS, istituiti per la tutela delle specie in questione, in cui le stesse specie possono, pertanto, trovare rifugio.

Va inoltre precisato che l'eventuale prelievo dal 1 gennaio avviene peraltro esclusivamente da appostamento temporaneo, senza l'ausilio, quindi, di cani che favoriscono la ricerca del selvatico. Va inoltre considerato che il mese di gennaio è caratterizzato da abbondanti nevicate che possono comportare la chiusura anticipata dell'esercizio venatorio ai primi di gennaio, quindi ancor prima delle date proposte dall'ISPRA.

In particolare si evidenzia:

Germano reale, Gallinella d'acqua, Alzavola, Folaga, Fischione:

Il calendario venatorio prevede l'apertura dell'esercizio venatorio alle specie il 29 settembre 2013 con termine al 26 gennaio 2014. L'ISPRA indica come data di chiusura della caccia alle specie in questione il 20 gennaio. Nel caso in esame si è fatto ricorso alla decade di sovrapposizione che lo stesso Istituto ritiene possibile come si evince da quanto espresso in un parere al riguardo fornito alla Federazione Italiana della Caccia con nota n. 0029844/T-A11 del 13 settembre 2010, con la quale l'Istituto ha fornito un'interpretazione al documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, nel quale, in particolare si afferma che:

“Rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (§§ 2.7.2 e 2.7.9).”

Va inoltre considerato che:

- per quanto concerne il Germano reale la data di chiusura al 26 gennaio trova giustificazione nel buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata *non SPEC*, nell'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia nonché nella constatazione che buona parte degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento. Va inoltre sottolineato che uniformando la data di chiusura del germano con gli altri anatidi si riduce la pressione venatoria

su questi ultimi, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa significativamente incidere sullo status della specie come evidenziato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici".

- per l'Alzavola (*non SPEC*) e la Folaga (*non SPEC*) risulta teoricamente compatibile il periodo proposto con il periodo d'inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key concepts" alla luce di quanto indicato al § 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica.
- per il Fischione (*non SPEC*) e la Gallinella d'acqua (*non SPEC*) la chiusura al 26 gennaio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key concepts".

Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello

La "Guida" redatta dall'ISPRA sostiene che tutte e tre le specie in esame risultano avere un "buono stato di conservazione a livello europeo (*non SPEC*)".

Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione della Cesena è fissato al 31 luglio (3° decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Per il Tordo bottaccio il "Key Concepts" indica la fine del periodo di riproduzione al 20 agosto (2° decade di agosto) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio).

Per il Tordo sassello il medesimo documento scientifico indica l'inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3° decade di gennaio).

4) ADDESTRAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento dei cani stabilita al 15 agosto lascia intercorrere oltre un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia con l'effetto positivo di abituare la fauna, in presenza del cane, a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa.

L'addestramento del cane fa sì che il selvatico apprenda ad avvertirne la presenza a distanza, stimolando reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro.

Tale attività viene tradizionalmente svolta alle prime ore del mattino in relazione alle temperature elevate tipiche del periodo estivo, in sintonia quindi con quanto raccomandato dall'ISPRA.

E' opportuno evidenziare, altresì, interessanti aspetti sul benessere psico-fisico del cane.

Molti esemplari, anche esperti, alla fine dell'estate, potrebbero trovarsi in condizioni di scarso allenamento, non solo dal punto di vista meramente "psicologico" e olfattivo, ma anche e soprattutto fisico.

Non è pertanto auspicabile in nessun caso che un cane, pure in buone condizioni generali, inizi un'attività molto intensa sotto il profilo della resistenza e, talvolta, anche della velocità, dopo mesi di riposo forzato e sovente in sovrappeso, in coincidenza dell'inizio dell'attività venatoria, data oltre tutto la concomitanza di diversi fattori di stress quali il caldo, la lunghezza delle giornate, l'eccitazione provata. Tutte cause che non solo compromettono le prestazioni del cane ma, fatto ben più grave, lo espongono a seri pericoli di natura cardiocircolatoria e polmonare (es. collasso da calore).

E' importante lasciare al cacciatore la possibilità di programmare un'attività fisica graduata in relazione alla razza, all'attitudine individuale, all'età, ad eventuali sopravvenute limitazioni visive e uditive, alle condizioni generali del proprio ausiliario e di mantenere la costanza nella preparazione, rispettando l'alternanza tra fasi di allenamento più o meno intense e fasi di recupero.

Interessante è pure la possibilità di addestrare cani giovani a mettere in atto tutto l'insieme dei comportamenti utili, lasciando che essi li acquisiscano in maniera spontanea da cani già addestrati, così da misurare le proprie reazioni istintive in relazione a quelle di una specie di fauna selvatica presente nello stesso territorio venabile e non in aree circoscritte, senza che questa attività di tipo formativo coincida con quella venatoria.

In ogni caso l'attività viene interrotta al quarto giorno antecedente la data in cui inizia ad essere permesso il prelievo venatorio, permettendo così ai selvatici di recuperare quella tranquillità e quell'energia idonee ad attivare un sano antagonismo nei confronti del cane, allorquando questo sarà impegnato nella caccia.

In sintesi, si ritiene che la possibilità di iniziare l'addestramento dei cani a partire dal 15 agosto, rispetti gli equilibri ecologici del territorio, nonché il benessere e la salute del cane stesso e dei selvatici e, sensatamente, alcuni presupposti di etica venatoria.

2) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In ordine agli "Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale" contenuti nel proprio parere, l'ISPRA, come già precisato nel parere espresso sul calendario venatorio 2012/2013, con nota n. 0018496/T-A11 del 6/5/2013 ha ancora una volta ribadito che *"gli ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico venatoria indicati a corollario del parere espresso da questo Istituto con nota prot. n. 0017306/T-A11 del 24/4/2013 sono da considerare suggerimenti che l'Istituto ha ritenuto di porre all'attenzione della Regione ma non costituiscono parti integranti e sostanziali dello stesso parere nell'ambito dell'applicazione dell'art. 18 comma 4 della legge n. 157/92"*.

Al riguardo si rileva ancora che il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con ordinanza n. 04250/2012, nel respingere l'appello proposto dalle Associazioni LAV e LAC avverso l'ordinanza del TAR Emilia-Romagna – Sezione II n. 00436/2012, ha affermato, tra l'altro, che "per l'utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati non esista allo stato un divieto normativo".

Sempre su tale aspetto, nel 2010 l'European Food Safety Authority (EFSA), Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, agenzia europea indipendente, su mandato della Commissione Europea, ha effettuato uno studio sulla presenza di piombo negli alimenti e sulla sua pericolosità per la salute umana. Metodi sofisticati (in particolare l'analisi spettrometrica) sono stati utilizzati per analizzare circa 140.000 livelli di concentrazione di piombo in vari prodotti alimentari ed in acqua.

Lo studio ha ufficialmente concluso che il rischio di effetti clinicamente importanti sulla salute umana agli attuali livelli di esposizione al piombo è bassa e che, in particolare, non ci sono significative differenze di esposizione per il segmento dei "grandi consumatori" di cacciagione, il cui livello di rischio rientra nei parametri medi rilevati.

D'altro canto è stato messo in evidenza come, cereali, verdure, acqua di rubinetto e aria siano gli elementi che maggiormente contribuiscono ai rischi derivanti dall'esposizione al piombo nella popolazione Europea.

L'estratto di tale studio sul piombo nel cibo rilasciato dimostra l'assenza di rischi maggiori di esposizione al piombo per quella parte di popolazione che consuma selvaggina. La parte di interesse è l'ultimo capoverso a pag. 4 che riporta: *"La limitata disponibilità di*

prove non indica una diversa esposizione media alimentare al piombo, o un rischio per i vegetariani di popolazione adulta e gruppi di consumatori con livelli superiori di esposizione al piombo come grandi consumatori di selvaggina (da 1.98 a 2.44 µg/kg b.w. al giorno) e di fragole (da 0.81 a 1.27 µg/kg b.w. al giorno). Anche per questi gruppi l'esposizione alimentare stimata rientra o è al limite dei rispettivi valori di aspirazione BDML)".